

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	7
Missioni valevoli nella seduta del 2 luglio 2003	3	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato)	13
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati ad una proposta di inchiesta parlamentare; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	16
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	Interrogazioni a risposta immediata	53
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Riduzioni della quantità di uranio impoverito presente nella base di Camp Darby)	53
Documento ministeriale (Trasmissione)	5	(Sezione 2 – Iniziative per sostenere la candidatura di Napoli quale sede per la prossima edizione della « Coppa America » di vela)	53
Consiglio nazionale degli utenti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 – Accesso alla carriera militare degli affetti da celiachia)	54
Nomine ministeriali (Comunicazione)	5	(Sezione 4 – Fissazione del limite massimo consentito per usufruire del credito d'imposta da parte delle imprese)	54
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 5 – Interventi del Governo per contrastare la povertà e l'esclusione sociale)	55
ERRATA CORRIGE	5	(Sezione 6 – Incertezza sull'entrata in vigore del decreto-legge che modifica il codice della strada)	56
Disegno di legge di conversione S. 2248 (approvato dal Senato) n. 4086	6		
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	6		
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	7		
(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 – Definizione di un quadro complessivo di interventi infrastrutturali di accompagnamento alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina)	56	(Sezione 29 – Articolo 27 e relative proposte emendative)	73
Disegno di legge n. 3987 ed abbinata proposta di legge n. 2208	57	(Sezione 30 – Articolo 28)	74
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	57	Proposte di legge nn. 1051-1991-3534-3630-3633-3652	75
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	57	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	75
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	58	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	75
(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	59	(Sezione 3 – Articolo 1 e relativa proposta emendativa)	75
(Sezione 5 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa)	61	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	76
(Sezione 6 – Articolo 4 e relativa proposta emendativa)	62	(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	77
(Sezione 7 – Articolo 5)	63	(Sezione 6 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	78
(Sezione 8 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	63	(Sezione 7 – Articolo 5)	79
(Sezione 9 – Articolo 7 e relativa proposta emendativa)	64	(Sezione 8 – Articolo 6 e relativa proposta emendativa)	79
(Sezione 10 – Articolo 8 e relativa proposta emendativa)	65	(Sezione 9 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	80
(Sezione 11 – Articolo 9)	65	(Sezione 10 – Articolo 8 e relativa proposta emendativa)	81
(Sezione 12 – Articolo 10)	66	(Sezione 11 – Articolo 9 e relativa proposta emendativa)	82
(Sezione 13 – Articolo 11)	66	(Sezione 12 – Articolo 10 e relativa proposta emendativa)	83
(Sezione 14 – Articolo 12)	66	(Sezione 13 – Articolo 11 e relativa proposta emendativa)	83
(Sezione 15 – Articolo 13)	67	(Sezione 14 – Articolo 12 e relativa proposta emendativa)	83
(Sezione 16 – Articolo 14)	67	(Sezione 15 – Articolo 13 e relativa proposta emendativa)	83
(Sezione 17 – Articolo 15 e relativa proposta emendativa)	67	(Sezione 16 – Articolo 14 e relativa proposta emendativa)	84
(Sezione 18 – Articolo 16)	68	(Sezione 17 – Articolo 15 e relativa proposta emendativa)	84
(Sezione 19 – Articolo 17 e relative proposte emendative)	68	(Sezione 18 – Articolo 16)	85
(Sezione 20 – Articolo 18)	69	(Sezione 19 – Articolo 17 e relative proposte emendative)	85
(Sezione 21 – Articolo 19 e relativa proposta emendativa)	70	(Sezione 20 – Articolo 18 e relative proposte emendative)	86
(Sezione 22 – Articolo 20)	70	(Sezione 21 – Articolo 19)	86
(Sezione 23 – Articolo 21)	71	(Sezione 22 – Articolo 20)	86
(Sezione 24 – Articolo 22)	71	(Sezione 23 – Articolo 21 e relative proposte emendative)	86
(Sezione 25 – Articolo 23 e relative proposte emendative)	71	(Sezione 24 – Articolo 22 e relativa proposta emendativa)	87
(Sezione 26 – Articolo 24 e relativa proposta emendativa)	72	(Sezione 25 – Articolo 23)	87
(Sezione 27 – Articolo 25 e relative proposte emendative)	72	(Sezione 26 – Ordini del giorno)	88
(Sezione 28 – Articolo 26 e relative proposte emendative)	73		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 2 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomò, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu,

Pisapia, Possa, Prestigiacomò, Rizzo, Rottoli, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BALLAMAN: « Istituzione della targa di identificazione dell'amministrazione condominiale » (4124);

FOTI: « Modifica all'articolo 589 del codice penale, in materia di omicidio colposo in stato di ubriachezza » (4125);

BURANI PROCACCINI: « Norme per la tutela dei diritti della madre e del neonato e per il loro sostegno prima, durante e dopo la nascita » (4126);

MARIO PEPE ed altri: « Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria » (4127);

ROSITANI ed altri: « Disciplina dello spettacolo dal vivo » (4128).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1° luglio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 » (4123).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati ad una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di inchiesta parlamentare CALZOLAIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin » (Doc. XXII, n. 13) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Enzo Bianco, Marcora e Pollastrini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SANTORI ed altri: « Ripristino degli effetti civili per le festività soppresse » (4026) *Parere della V Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BUEMI ed altri: « Disposizioni sull'improcedibilità per le cinque supreme cariche dello Stato » (4085) *Parere della II Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

SANTULLI ed altri: « Modifica dell'articolo 577 del codice di procedura penale

in materia di impugnazione della persona offesa » (2885) *Parere della I Commissione.*

XII Commissione (Affari sociali):

PERROTTA: « Disposizioni per la destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF a gestione statale al Fondo nazionale per le donne e le famiglie » (3879) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 1° luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 giugno 2003, concernente il progetto degli acquisti centralizzati e la conseguente gestione dei contratti e della spesa nelle amministrazioni dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 30 giugno 2003, ha trasmesso un documento, approvato dall'Assemblea del CNEL nella riunione del 26 giugno 2003, recante le osservazioni e le proposte su « Livelli essenziali delle prestazioni e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nella prospettiva di un federalismo solidale ».

Questo documento sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 30 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti, nell'anno 2002 (doc. XXX, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal consiglio nazionale degli utenti.

Il presidente del consiglio nazionale degli utenti, istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha trasmesso, con lettera in data 27 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del regolamento approvato con delibera della suddetta Autorità n. 54 del 5 maggio 1999, la relazione sull'attività svolta dal consiglio stesso nell'anno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha dato comunicazione, ai sensi

dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14:

della conferma dell'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al dottor Vincenzo MUNGARI;

della conferma dell'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al dottor Gian Paolo SASSI;

della conferma dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) alla dottoressa Amalia GHISANI;

della nomina dell'ingegner Marco STADERINI a commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Tali comunicazioni sono trasmesse alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 1° luglio 2003, a pagina 4, seconda colonna, dal terzo al quinto rigo, in luogo delle parole: « *XI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), » deve leggersi: « *II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2248 — CONVERSIONE IN LEGGE
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO
2003, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MA-
TERIA DI VALORIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (APPROVATO
DAL SENATO) (4086)**

(A.C. 4086 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti in qualità di locatore da un soggetto tra quelli indicati dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 sono stipulati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

1. 05. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quinquies. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. 107. Fiori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quinquies. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.

2. 108. Fiori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni mobiliari ed immobiliari, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, si applica anche agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la cui trasformazione in persona giuridica di

diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

3. 02. Pistone, Lettieri, Tocci, Maura Cosutta, Benvenuto.

(A.C. 4086 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4086 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

le maggiori entrate cui sono imputati gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5-ter, sono esclusivamente quelle ricavabili dalle dismissioni di immobili residenziali disposte sulla base del presente provvedimento;

le maggiori entrate di cui all'articolo 4, sono destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al netto degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5-ter;

il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda la copertura finanziaria, in quanto appare suscettibile di determinare maggiori entrate che concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.1 Minniti, 2.107 e 2.108 Fiori, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le singole proposte emendative non appaiono suscettibili di determinare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto i relativi oneri non risultano di ammontare superiore alle maggiori entrate assicurate dal provvedimento;

NULLA OSTA

(A.C. 4086 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, né

classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato è vietata la

dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente.

ARTICOLO 2.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:

« 15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.

15-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al comma 15-bis, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. Il medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo ».

2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale è inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

ARTICOLO 3.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

b) il frazionamento catastale;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area.

5. Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione della domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalità ivi previsti, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

ARTICOLO 4.

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A (prevista dall'art. 1, comma 4)

N.	IMMOBILE	COMUNE	PROV.
1	Caserma «Giovanni Amadio»	Cormons	GO
2	Caserma «E. Toti» (escluso aliquota alloggi)	Farra d'Isonzo	GO
3	Caserma «del Fante»	Gorizia	GO
4	Caserma «Colinelli»	S. Lorenzo Isontino	GO
5	Caserma «Pecorari»	Lucinico	GO
6	Caserma «Colombini»	Brazzano di Cormons	GO
7	Caserma «Ugo Polonio»	Gradisca d'Isonzo	GO
8	Caserma Molinari	Pordenone	PN
9	Caserma «Dall'Armi»	S. Vito al Tagliamento	PN
10	Caserma «623» Sezione magazzino.	Sacile	PN
11	Caserma De Gasperi	Spilimbergo	PN
12	Ex pista carri	Aviano	PN
13	Ex pista carri	S. Quirino	PN
14	Ex pista carri	Roveredo	PN
15	Ex tracciato ferroviario	Cordovado	PN
16	Ex tracciato ferroviario	Morsano al Tagliamento	PN
17	Terreni demaniali	Claut	PN
18	Ex caserma Girolamo da Sacile	Sacile	PN
19	Caserma S. Giovanni del Tempio . . .	Sacile	PN
20	Ex Caserma «Martelli» (porzione in concessione all'Azienda Sanitaria di Pordenone)	Pordenone	PN
21	Area retrostante la caserma di polizia denominata «Duchessa d'Aosta»	S.M. Maddalena Inferiore	TS
22	Complesso «ex caserma Chiarle» . . .	Guardiella	TS
23	Caserma Dardi di Borgo Grotta Gigante	Villa Opicina	TS
24	Deposito munizioni di Borgo Grotta Gigante	Gabrovizza San Primo	TS
25	Ex caserma «III Armata»	Cervignano	UD
26	Ex caserma «Monte Pasubio»	Cervignano	UD
27	Caserma «Zucchi»	Cividale del Friuli	UD
28	Caserma «Lanfranco»	Cividale del Friuli	UD
29	Terreno Leicht adiacente Caserma Zucchi - Lanfranco	Cividale del Friuli	UD
30	Ex caserma «Ederle» (escluso il Cim)	Palmanova	UD
31	Ex forte «Beisner» (Op. n. 4)	Malborghetto-Valbruna	UD
32	Caserma «D'Incau-Solideo»	Malborghetto-Valbruna	UD
33	Caserma Bertolotti	Pontebbia	UD
34	Caserma Giavitto	Tarcento	UD
35	Ex Forte Cave del predil	Tarvisio	UD
36	Caserma Patissi	Tricesimo	UD
37	Caserma Friuli	Udine	UD
38	Caserma Osoppo	Udine	UD
39	Caserma Piave	Udine	UD
40	Caserma Brandolin	Aquileia	UD
41	Caserma Lesa	Basiliano	UD
42	Ex caserma Bernardini	Cavazzo Carnico	UD
43	Caserma Lago (loc. Jalmicco) ed adiacente campo sportivo militare.	Palmanova	UD

N.	IMMOBILE	COMUNE	PROV.
44	Caserma Degano	Palazzolo dello Stella	UD
45	Caserma Fantina	Pontebba	UD
46	Caserma Jesi	Perteole	UD
47	Ex Fortezza	Palmanova	UD
48	Ex Forte di Beisner	Valbruna	UD
49	Ex Forte del Predil	Tarvisio	UD
50	Ex albergo Trieste	Tarvisio città	UD
51	Caserma Duodo - ex sede Distretto militare	Udine	UD

TABELLA B (prevista dall'art. 3, comma 3)

(I valori sono espressi in euro/mq)

Classi Dimensionali Comuni Abitanti	Zone Territoriali Omogenee					
	A	B	C	D	E	F
< 10.000	30	20	15	20		
10.000 ÷ 100.000	60	40	30	40	10	15
100.001 ÷ 300.000	120	80	60	80		
> 300.000	180	120	90	120		

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq. da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

(A.C. 4086 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE DAL
SENATO***All'articolo 1:*

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « infrastrutture militari » sono inserite le seguenti: « o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa » e dopo le parole: « alloggi di servizio connessi all'incarico » sono inserite le seguenti: « occupati dai titolari dell'incarico in servizio »; al secondo periodo, lettera c), dopo le parole: « sia stato notificato » sono inserite le seguenti: « , anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, »;

al comma 2, sono soppresse le parole: « Ai fini dell'applicazione del comma 1 » e le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 »;

al comma 4, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione della difesa che aveva in uso i beni dismessi, di riottenerne l'assegnazione in uso governativo con priorità rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato, in caso di successiva riassegnazione »;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è aggiunto il seguente periodo: « Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I ».

5-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione di convenzioni per la concessione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 104 del 1996, si provveda in un'unica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato.

5-quater. All'articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da RFI spa direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.

6-ter. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al comma 6-bis, comunque effettuate, sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo

sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio".

5-quinquies. Le disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica nonché alla società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sugli immobili di proprietà statale redatti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali per l'esecuzione, con finanziamento pubblico, degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e.1)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, devono essere comunicati all'Agenzia del demanio entro trenta giorni dalla loro approvazione. Analoga comunicazione viene effettuata per le variazioni da apportare ai programmi triennali ed agli elenchi annuali dei lavori. Le predette Amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio, con cadenza trimestrale, lo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali dei lavori approvati. Le comunicazioni sono effettuate in via telematica sulla base di un modello definito dall'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio fornisce, a richiesta, il supporto tecnico per la redazione dei programmi triennali, che sono redatti dalle Amministrazioni in conformità con le linee guida tecnico-operative definite dall'Agenzia del demanio ed approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze. Nella concessione del finanziamento pubblico si tiene conto della conformità degli interventi alle linee guida tecnico-operative. In sede di prima applicazione le linee guida tecnico-operative sono definite dall'Agenzia del demanio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed approvate nei quindici giorni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori pubblici affidati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al capoverso 15-bis, primo periodo, dopo le parole: « del comma 15 » sono inserite le seguenti: « vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, » e le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

il capoverso 15-ter è soppresso;

al capoverso 15-quater, primo periodo, dopo le parole: « non suscettibili di altra utilizzazione economica » sono inserite le seguenti: « ; per finalità e progetti di utilizzo diretto da parte dei comuni come sede della residenza municipale, la

concessione di cui al periodo precedente può avere durata massima di cinquanta anni »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia" »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è inserito il seguente:

«3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".

2-quater. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e successive modificazioni, dopo le parole: "vendita frazionata degli immobili" sono inserite le seguenti: "ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione" ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « opere eseguite » sono inserite le seguenti: « entro il 31 dicembre 2002 », la parola: « privata » è sostituita dalla seguente: « altrui » e dopo le parole: « tali opere, » sono inserite le seguenti: « e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, »; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera »; al secondo periodo, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 2, le parole: « 120 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni »;

al comma 4, le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di scadenza del termine di cui al comma 2 »; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella B allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'amministrazione finanziaria del demanio »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito ».

(A.C. 4086 – Sezione 6)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere e di quelle per le quali è stato esercitato l'acquisto dell'usufrutto è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.

01. 01. Giordano, Russo Spena.

(Approvato)

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai

conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.

***01. 02.** Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.

***01. 03.** Pistone.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.

***01. 04.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 300 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 6. Benvenuto, Minniti, Grandi, Lumia, Lucidi, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Tocci, Battaglia.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra unità immobiliare ad uso abitativo adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza, possono far pervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, una dichiarazione di propensione all'acquisto.

2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti, da emanare entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di lotti di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le procedure di vendita.

2-bis. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e di unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di stabili

attraverso un mandato collettivo che rappresenti almeno il 70 per cento dei conduttori.

2-ter. I conduttori con reddito complessivo familiare non superiore a 22.000 euro, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che non intendano acquistare l'alloggio, inserito nei decreti di cui al comma 2, mantengono il diritto di locazione permanente alle precedenti condizioni economiche, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, mantenendo tale diritto anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.

2-quater. Alle minori entrate derivanti dai precedenti commi, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 2. Deiana, Giordano, Russo Spena.

All'articolo 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla Direzione gene-

rare dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto.

2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti, da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto, in numero non superiore a 3.000 unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le conseguenti procedure di vendita.

2-bis. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di interi stabili attraverso un unico mandato.

2-ter. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, adottando le procedure semplificate previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2-quater. Gli utenti con reddito familiare non superiore a 33.000 euro o nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente un portatore di *handicap*, che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, mantengono il diritto di locazione alle precedenti condizioni, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.

2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai precedenti commi, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di con-

sumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 7. Minniti, Pisa, Benvenuto, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Lumia, Lucidi, Pinotti, Ruzzante, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa.

1. 55. Leo, Antonio Pepe, Ascierto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a personale in servizio, *aggiungere le seguenti:* con titolo non scaduto.

1. 56. Leo, Antonio Pepe, Ascierto.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: amministrativo, *con la seguente:* esecutivo.

1. 57. Leo, Antonio Pepe, Ascierto, Buontempo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I conduttori senza titolo degli alloggi di servizio non alienabili, ai sensi del comma 1, hanno il diritto di opzione per l'acquisto di altro alloggio di servizio libero inserito negli elenchi degli immobili da alienare. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

*1. 3. Deiana, Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I conduttori senza titolo degli alloggi di servizio non alienabili, ai sensi del comma 1, hanno il diritto di opzione per l'acquisto di altro alloggio di servizio libero inserito negli elenchi degli immobili

da alienare. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

***1. 17.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 40 per cento, indipendentemente dalla ubicazione dell'immobile. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 35.000 euro annui lordi, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 45 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985,

n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 8. Pisa, Minniti, Benvenuto, Ruzzante, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinotti, Lumia, Lucidi, Pistone, Pinza.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985,

n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 18.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lucidi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

- *1. 19.** Tocci, Battaglia, Battaglia, Lucidi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e

unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

- *1. 20.** Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per i conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare inferiore ai 35.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, il prezzo di vendita degli alloggi, di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è diminuito al 40 per cento.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto

a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 9.** Ruzzante, Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinotti, Lumia, Lucidi, Pisa, Pistone, Pinza.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per i conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, il prezzo di vendita degli alloggi, di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 200, n. 410, è diminuito al 40 per cento.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 22.** Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'applicazione comma 1, è riconosciuto ai conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 35.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore

di *handicap*, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultra sessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 100 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 10.** Grandi, Pisa, Minniti, Ruzzante, Lumia, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Lucidi, Pinotti, Benvenuto, Pistone, Pinza.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto ai conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 33.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultra ses-

santacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 100 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 21. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Pinza, Lucidi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le riduzioni sono riconosciute anche ai conduttori di alloggi di servizio ubicati nei centri storici cittadini che siano in condizioni di degrado o che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria e, comunque, tali da non essere considerati di pregio.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di con-

sumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 23. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fino al 31 dicembre 2004, sono sospese tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone e degli oneri accessori.

2-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, valutate in 20 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 11. Pisa, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Pinotti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Lucidi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Pinza, Pistone, Lettieri, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, gli immobili situati nei centri storici che siano in condizione di degrado e neces-

sitino di interventi di manutenzione straordinaria o che siano realizzati con inidonee tipologie edilizie costruttive non possono essere considerati immobili di pregio.

1. **32.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* di cui non sia stato riconosciuto valore storico-artistico.

1. **24.** Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

1. **33.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* , con esclusione dell'area di Vitinia in Roma oggetto di protocollo tra il Ministero della difesa e il comune e di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter, della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali.

1. **25.** Pisa, Tocci, Benvenuto.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano stati già stipulati

contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali,

1. **26.** Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 3, dopo le parole: Ai beni immobili *aggiungere le seguenti:* , con esclusione di quelli interessati alle richieste dei comuni presentate ai sensi dell'articolo 12-ter della legge 30 marzo 1998, n. 61, o per i quali siano già stati sottoscritti accordi di programma o intese con enti locali,

1. **12.** Pinotti, Pisa, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari.

Al comma 3, dopo le parole: Consiglio dei Ministri *aggiungere le seguenti:* 11 agosto 1987 e 12 settembre 2000.

1. **13.** Pinotti, Pisa, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari.

Al comma 3, dopo le parole: n. 448 e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione di quelli per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma con enti locali.

1. **27.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Pistone, Lettieri, Pinza, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lucidi, Gasperoni, Oliverio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , comprese le disposizioni relative alla possibilità di esercizio del diritto di opzione e prelazione con riferimento al diritto di acquisto dell'usufrutto per famiglie nelle quali siano presenti ultrasessantenni o portatori di *handicap*.

1. **4.** Deiana, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli immobili di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

- 1. 34.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno il diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

- *1. 14.** Pinotti, Benvenuto, Minniti, Ruzante, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinzone, Pinza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno il diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

- *1. 35.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, i comuni,

le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente articolo hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari sfitte occupate da conduttori impossibilitati all'acquisto, inseriti nei decreti di cui al comma 1.

- 1. 5.** Deiana, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 36.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, dopo le parole: I beni immobili *aggiungere le seguenti:* di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico.

- 1. 37.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, dopo le parole: Friuli-Venezia Giulia *aggiungere le seguenti:* , di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

- 1. 38.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono essere trasferiti *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono trasferiti gratuitamente alla predetta regione.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 4, valutate in 300 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

- 1. 28.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono essere trasferiti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono trasferiti gratuitamente alla predetta regione.

- *1. 29.** Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono essere trasferiti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono trasferiti gratuitamente alla predetta regione.

- *1. 30.** Sergio Rossi, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ovvero possono *fino alla fine del comma.*

- 1. 39.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sopprimere le parole: , anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a.,

- 1. 40.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sostituire le parole da: di cui al capo I *fino alla fine del comma, con*

le seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

- 1. 41.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

5-*sexies.* In ottemperanza e nei limiti dell'articolo 14 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, i beni del demanio pubblico ubicati nella regione Sardegna in uso al Ministero della difesa, non più utili ad uso governativo, nonché gli immobili non più necessari a fini militari ai quali erano destinati, sono trasferiti alla regione autonoma Sardegna con provvedimenti del Ministero della difesa, con le modalità individuate, di volta in volta, con la stessa regione autonoma Sardegna e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze.

- *1. 58.** Anedda, Porcu, Nuvoli, Massidda, Onnis, Carboni, Tonino Loddo, Maurandi.

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

5-*sexies.* In ottemperanza e nei limiti dell'articolo 14 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, i beni del demanio pubblico ubicati nella regione Sardegna in uso al Ministero della difesa, non più utili ad uso governativo, nonché gli immobili non più necessari a fini militari ai quali erano destinati, sono trasferiti alla regione autonoma Sardegna con provvedimenti del Ministero della difesa, con le modalità individuate, di volta in volta, con la stessa regione autonoma Sardegna e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze.

- *1. 90.** Marras.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le agevolazioni sui mutui previste dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 194, sono estese a tutti i conduttori di alloggi alienati ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1. **04.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti in qualità di locatore da un soggetto tra quelli indicati dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 sono stipulati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

1. **05.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Per gli enti previdenziali i prezzi di vendita degli immobili adibiti ad uso commerciale sono fissati ai valori di mercato diminuiti del 35 per cento. Il diritto di prelazione è assicurato mediante l'offerta di vendita diretta al conduttore. Nel caso di rifiuto dell'acquisto da parte del conduttore si procede alla vendita mediante asta secondo le norme vigenti.

1. **06.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 1-bis.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trimestrale con la seguente: bimestrale.

- 1-bis. 1.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trimestrale con la seguente: quadrimestrale.

- 1-bis. 2.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

- 1-bis. 3.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro sette giorni.

- 1-bis. 4.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro venti giorni.

- 1-bis. 5.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni successivi con le seguenti: trenta giorni successivi.

- 1-bis. 6.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni successivi con le seguenti: sette giorni successivi.

- 1-bis. 7.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quindici giorni successivi con le seguenti: venti giorni successivi.

1-bis. 8. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 23. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato*). — 1. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto.

2. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità

di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le azioni dello Stato spettano all'Agenzia del demanio. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 3, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero

stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

6. Il capitale delle società di cui al comma 3, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

7. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.

8. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 1 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qua-

lora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

9. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 1, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 8, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 8.

10. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 8 e 11 determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-*ter*, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

11. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 1, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di svi-

luppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 10.

12. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti.

13. Il commissario straordinario, ove verificati, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

14. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

15. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione annuale al Parlamento.

16. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 15 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

17. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predi-

sposti dal Ministero dell'economia e delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.

- 2. 21.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Letteri, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato*). — 1. Lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato avviene sulla base di appositi progetti presentati da amministrazioni dello Stato, comuni o altri soggetti pubblici o privati, secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla legge 2 aprile 2001, n. 136.

- 2. 22.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Ai conduttori di immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali ai quali non è stato rinnovato dall'ente il contratto di locazione è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione e/o opzione per l'acquisto previsto dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996.

02. Tale facoltà è estesa altresì ai conduttori per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è pendente un procedimento speciale per rilascio di immobile per finita locazione di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile

03. In caso di procedure esecutive con esecuzione e data già fissata dall'ufficiale giudiziario per il rilascio dell'immobile, queste sono rinviate al 1° settembre 2003 al fine di permettere al conduttore esecutato di richiedere alla proprietà, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,

di volersi avvalere del diritto di prelazione e/o opzione prevista dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996.

04. Il diritto di prelazione e/o opzione previsto dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 si applica altresì agli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali rientranti negli immobili di pregio di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

05. È fatto obbligo all'ente pubblico previdenziale di formulare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di acquisto previsto dagli articoli 5 e 6 di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 una ipotesi di vendita mediante lettera di intenti al richiedente.

- 2. 36.** Saia, Raisi.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al trasferimento dei beni si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 »

- 2. 85.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: « valore artistico e storico » sono aggiunte le seguenti: « ai quali si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 »

- 2. 86.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a 35.000 euro è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso di tali requisiti che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

2. 12. Molinari, Benvenuto, Minniti, Ruzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

***2. 24.** Tocci, Battaglia, Benvenuto.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

***2. 25.** Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento ».

***2. 26.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

****2. 1.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

****2. 13.** Grandi, Benvenuto, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Cenamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Tocci, Battaglia, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

****2. 31.** Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita ».

****2. 75.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 8, primo periodo, le parole: « , escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, » sono soppresse;

il comma 13 è soppresso.

2. 74. Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

***2. 3.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

***2. 40.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere ».

****2. 15.** Tocci, Battaglia, Benvenuto, Pisa, Minniti, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Pinotti, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere ».

****2. 32.** Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere ».

****2. 72.** Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data

del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

***2. 14.** Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lucidi, Lumia, Santino Adamo Loddo, Molinari, Tocci, Battaglia.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

***2. 30.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

***2. 77.** Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incre-

menti successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

****2. 2.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

****2. 56.** Benvenuto, Minniti, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza, Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione ».

****2. 87.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incrementi nel tempo del prezzo di vendita degli

immobili rispetto alla più bassa valutazione del prezzo di mercato sono pari al tasso programmato di inflazione ».

2. 73. Buontempo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti del mercato è ridotto, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori, del 40 per cento indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile ».

2. 18. Benvenuto, Pinza, Pistone, Ruzzante, Lumia, Minniti, Pisa, Pinotti, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, viene formalizzata sentito il parere degli inquilini al fine di favorire l'acquisto dell'immobile da parte di questi ultimi ».

2. 17. Grandi, Pisa, Pinotti, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lumia, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza, Pistone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nella determinazione del prezzo di vendita degli

immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione tiene conto del parere espresso dagli inquilini, anche attraverso loro rappresentanti ».

2. 19. Benvenuto, Pistone, Ruzzante, Lumia, Minniti, Pisa, Pinotti, Lucidi, Grandi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Pinza.

Sopprimere il comma 1.

2. 35. Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15.

***2. 4.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15.

***2. 42.** Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso 15-bis, sopprimere il secondo periodo.

2. 43. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-bis, secondo periodo, dopo le parole: centottanta giorni aggiungere le seguenti: , dalla delibera del Consiglio Comunale.

2. 44. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti: da parte dell'Agenzia del Demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati.

- 2. 45.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-bis, sopprimere il terzo periodo.

- 2. 46.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-bis, quarto periodo, dopo le parole: essere conferiti *aggiungere le seguenti:* a titolo definitivo.

- 2. 47.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso gli interventi sul patrimonio immobiliare dello Stato di cui al presente comma posso costituire varianti al piano regolatore generale.

- 2. 48.** Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, *con le seguenti:* ceduti a titolo oneroso, senza vincoli, ai comuni che ne facciano richiesta, i beni immobili di proprietà dello Stato. Con le

medesime modalità possono essere concessi in uso gratuito.

- *2. 49.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, *con le seguenti:* ceduti a titolo oneroso, senza vincoli, ai comuni che ne facciano richiesta, i beni immobili di proprietà dello Stato. Con le medesime modalità possono essere concessi in uso gratuito.

- *2. 82.** Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire la parola: concesse *con le seguenti:* ceduti gratuitamente o concessi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente.

- **2. 57.** Sergio Rossi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire la parola: concesse *con le seguenti:* ceduti gratuitamente o concessi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente.

- **2. 58.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Lucidi, Stradiotto, Vigni.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sopprimere le parole: , per una durata massima di trenta anni,

- 2. 59.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: novantanove anni.

- 2. 60.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi, Vigni.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: settantacinque anni.

- 2. 61.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi Vigni.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: cinquanta anni.

- *2. 62.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi, Vigni.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: cinquanta anni.

- *2. 63.** Sergio Rossi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: venticinque anni.

- 2. 64.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sopprimere le parole: per

finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi.

- 2. 50.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sopprimere le parole da: destinati ad uso diverso fino a : utilizzazione economica.

- 2. 51.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: novantanove anni.

- 2. 65.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: settantacinque anni.

- 2. 52.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: sessanta anni.

- *2. 66.** Foti.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: sessanta anni.

- *2. 67.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta anni con le seguenti: quaranta anni.

- 2. 68.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: anche le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: le modalità e le condizioni delle cessioni anche nella modalità della concessione.

- *2. 53.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Pinza, Lettieri, Pistone, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, capoverso 15-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: anche le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: le modalità e le condizioni delle cessioni anche nella modalità della concessione.

- *2. 85-bis.** Pistone.

Al comma 1, capoverso 15-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: anche.

- 2. 54.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Pinza, Lettieri, Pistone, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, secondo periodo, sostituire la parola: cessioni con le seguenti: cessioni anche nella modalità della concessione.

- 2. 55.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Pinza, Lettieri, Pistone, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, terzo periodo, sostituire le parole da: in caso di accertato fino alla fine del periodo con le seguenti: al termine del periodo previsto dalla concessione.

- *2. 69.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 1, capoverso 15-quater, terzo periodo, sostituire le parole da: in caso di accertato fino alla fine del periodo con le seguenti: al termine del periodo previsto dalla concessione.

- *2. 86-bis.** Pistone.

Al comma 1, dopo il capoverso 15-quater, aggiungere il seguente:

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere ceduti gratuitamente ai comuni o alle province che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione i beni immobili storici ed artistici non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. La cessione comporta il passaggio nel demanio non alienabile dell'ente ricevente. L'ente prevede una destinazione che consenta un'utilizzazione di interesse pubblico, comunque compatibile con i vincoli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici gravanti sul bene stesso. In caso di accertato difforme utilizzo l'immobile ritorna nella disponibilità dell'Agenzia del demanio.

- 2. 70.** Sergio Rossi.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***2. 6.** Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***2. 33.** Tocci, Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli

immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***2. 34.** Zanella, Pecoraro, Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le parole: « e comunque ad eccezione degli immobili che si trovino in condizioni di degrado o che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria ».

2. 76. Pistone, Maura Cossutta, Benvenuto.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

2. 110. Raisi, Saia.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le regioni, i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, liberi ovvero occupati e non optati dai

conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; la prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione ».

***2. 8.** Giordano, Russo Spina.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le regioni, i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; la prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione ».

***2. 16.** Grandi, Cennamo, Benvenuto, Minniti, Ruzzante, Lucidi, Lumia, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Molinari, Tocci, Battaglia, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le regioni, i co-

muni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto-legge, liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4, ai fini dell'esercizio della prelazione per l'acquisto; la prelazione da parte dei citati soggetti deve essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione ».

***2. 111.** Pistone.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « non possono in alcun caso » sono sostituite dalle seguenti: « possono, nelle aree ad alta densità abitativa »;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Gli enti pubblici territoriali possono comunque acquisire beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti medesimi ».

2. 122. Pistone, Benvenuto.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali, operanti nelle aree ad alta tensione abitativa, che inten-

dano acquistare beni immobili ad uso residenziale liberi o occupati ma non operati da conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4, al fine di contrastare l'emergenza abitativa ».

***2. 7.** Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali, operanti nelle aree ad alta tensione abitativa, che intendano acquistare beni immobili ad uso residenziale liberi o occupati ma non operati da conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4, al fine di contrastare l'emergenza abitativa ».

***2. 112.** Tocci, Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali, operanti nelle aree ad alta tensione abitativa, che intendano acquistare beni immobili ad uso residenziale liberi o occupati ma non operati da conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4, al fine di contrastare l'emergenza abitativa ».

***2. 113.** Pistone.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 20 è sostituito dal seguente:

« 20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza dell'offerta di opzione, abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente all'acquisto di sole unità immobiliari opiate e purché le stesse rappresentino almeno il 50 per cento delle unità residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere e di quelle per le quali è stato esercitato l'acquisto dell'usufrutto ».

2. 5. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 20 è sostituito dal seguente:

« 20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisto di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno il 50 per cento più 1 delle unità residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere ».

***2. 114.** Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 20 è sostituito dal seguente:

« 20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisto di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno il 50 per cento più 1 delle unità residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere ».

***2. 115.** Pistone.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: « almeno l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 50 per cento ».

****2. 9.** Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: « almeno l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 50 per cento ».

****2. 116.** Tocci, Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi, Pistone.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: « almeno l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 50 per cento ».

****2. 118.** Buontempo.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: « almeno l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 60 per cento ».

***2. 10.** Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: « almeno l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 60 per cento ».

***2. 119.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: « almeno l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 70 per cento ».

****2. 11.** Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, le parole: « almeno l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 70 per cento ».

****2. 120.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.

2. 71. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comprende anche i rappresentanti delle ANCI regionali interessate.

2. 100. Cennamo, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

2. 101. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2006.

2. 102. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

2. 103. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2-ter, capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: diminuito di una percentuale pari al 35 per cento.

2. 104. Pistone, Benvenuto.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

3-ter. Le modalità di vendita, di determinazione del valore dell'immobile e di esercizio del diritto di prelazione da parte dei medesimi conduttori di immobili ad uso diverso da quello residenziale, devono essere regolate da accordi definiti in sede

locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le associazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo tra i soggetti indicati, la determinazione del prezzo di vendita dell'immobile può essere richiesta all'Ufficio tecnico erariale.

2. 105. Fiori.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

3-ter. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione, deve limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione.

2. 106. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quinquies. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. 107. Fiori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quinquies. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al-

l'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.

2. 108. Fiori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quinquies. Per gli enti previdenziali i prezzi di vendita degli immobili adibiti ad uso commerciale sono fissati ai valori di mercato diminuiti del 35 per cento.

2. 109. Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Dismissione dei beni immobili degli enti locali). — 1. Per accelerare la procedura di cartolarizzazione e alienazione dei beni immobili delle regioni, delle province e dei comuni, rientranti nella categoria di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, l'autorizzazione della soprintendenza regionale, prevista all'articolo 9 del medesimo regolamento, si intende rilasciata qualora non venga comunicato all'ente richiedente il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. 01. Sergio Rossi, Pagliarini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 19. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: definite dalle autorità competenti

non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio, e comunque.

***3. 1.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio, e comunque.

***3. 3.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio dello Stato aggiungere le seguenti: definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio, e comunque.

***3. 20.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: escluso il demanio marittimo con le seguenti: ad esclusione del demanio marittimo e delle zone interessate da pericolo di inondazione.

3. 21. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: escluso il con le seguenti: sulle quali non siano stati previsti dall'autorità di bacino interventi di messa in sicurezza e, comunque, sempre ad esclusione dell'intero.

3. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: nonché tutte le aree che ricadono nell'ambito dei bacini idrografici.

3. 23. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: e le aree demaniali ricadenti nelle aree di pertinenza fluviale.

3. 24. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: e fluviale.

***3. 2.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: e fluviale.

***3. 4.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Lucidi, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: e fluviale.

***3. 25.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sconfinamento di opere fino a: proprietà altrui con le seguenti: da un lieve sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, attuato in buona fede dal proprietario del fondo stesso.

****3. 5.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Pinza, Lucidi, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sconfinamento di opere fino a: proprietà altrui con le seguenti: da un lieve sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, attuato in buona fede dal proprietario del fondo stesso.

****3. 26.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

3. 6. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 15 giugno 2001.

3. 7. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

3. 8. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 15 giugno 2002.

3. 9. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: altrui aggiungere le seguenti: di entità non superiore a 50 metri quadri e

comunque non oltre il 10 per cento della superficie totale occupata dall'opera.

3. 10. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in forza di con le seguenti: in conformità a.

3. 11. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o altri titoli legittimanti tali opere.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o altro titolo legittimante l'opera.

3. 12. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o altri titoli legittimanti tali opere con le seguenti: nonché del nulla osta delle autorità preposte alla difesa del suolo e tutela dal rischio idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: o altro titolo legittimante l'opera con le seguenti: e le autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie.

3. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o altri titoli legittimanti tali opere con le seguenti: comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro

provvedimento di assenso da parte delle competenti autorità di bacino o di ambito o di distretto idraulico.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: sostituire le parole: o altri titoli legittimanti tali opere con le seguenti: comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro provvedimento di assenso da parte delle competenti autorità di bacino o di ambito o di distretto idraulico.

3. 29. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o altri titoli legittimanti tali opere con le seguenti: , a condizione che lo sconfinamento non abbia determinato un aumento della volumetria totale edificabile.

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o altro titolo legittimante l'opera.

3. 27. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono alienate aggiungere le seguenti: limitatamente alla parte occupata dal sedime dell'edificio nonché da una superficie aggiuntiva pertinenziale con il confine posto a tre metri dall'edificio.

3. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La vendita delle aree di cui al presente comma può avvenire solo dopo la verifica, effettuata dal sindaco, sulla regolarità dell'esecuzione delle opere con particolare riferimento alla presenza, nel fondo attiguo di proprietà privata, di manufatti eseguiti abusivamente.

3. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: cinquanta centimetri.

3. 13. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: un metro.

3. 14. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: centocinquanta centimetri.

3. 15. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: due metri.

3. 16. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i tre metri con le seguenti: duecentocinquanta centimetri.

3. 17. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica, comunque, aggiungere le seguenti: alle zone di esondazione, nonché.

3. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica, comunque, *aggiungere le seguenti:* alle aree incluse nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e.

- 3. 35.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: alle aree *aggiungere le seguenti:* a elevato rischio idrogeologico, nonché a quelle.

- 3. 32.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Vigni.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: alle aree *aggiungere le seguenti:* a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale individuate dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché a quelle.

- 3. 33.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: alle aree *aggiungere le seguenti:* interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché a quelle.

- 3. 36.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disciplina di cui al

presente articolo non si applica alle opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria.

- 3. 18.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni *con le seguenti:* venti giorni.

- 3. 37.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

- 3. 38.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

- 3. 39.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione della concessione in sanatoria.

- 3. 40.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , la cui data deve risultare anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 41.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) la certificazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal dirigente del servizio comunale preposto, che la zona non è soggetta ai vincoli stabiliti dai titoli I o II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Il dirigente trasmette immediatamente copia della certificazione e dell'istanza, corredata da copia della planimetria catastale, alla soprintendenza regionale ai beni architettonici e al paesaggio, la quale entro sessanta giorni dalla ricezione può contestarla direttamente presso la filiale dell'agenzia del demanio territorialmente competente. La contestazione, integrata dall'attestazione dell'esistenza dei predetti vincoli, comporta l'annullamento del procedimento di alienazione e contro di essa è dato ricorso ordinario alla giustizia amministrativa.

3. 42. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La filiale dell'agenzia del demanio, ricevuta l'istanza con la predetta documentazione, provvede di propria iniziativa a verificare che le porzioni da alienare non ricadano sul demanio marittimo, richiedendo se del caso il parere delle competenti autorità marittime.

3. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, tabella B, sostituire le parole: < 10.000 con le seguenti: < 2.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire le parole: 10.000 ÷ 100.000 con le seguenti: 2.500 ÷ 25.000;

sostituire le parole: 100.001 ÷ 300.000 con le seguenti: 25.000 ÷ 75.000;

sostituire le parole: > 300.000 con le seguenti: > 75.000.

3. 44. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 3, tabella B, sostituire le parole: < 10.000 con le seguenti: < 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire le parole: 10.000 ÷ 100.000 con le seguenti: 5.000 ÷ 50.000;

sostituire le parole: 100.001 ÷ 300.000 con le seguenti: 50.000 ÷ 150.000;

sostituire le parole: > 300.000 con le seguenti: > 150.000.

3. 45. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 3, tabella B, sostituire le parole: < 10.000 con le seguenti: < 7.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire le parole: 10.000 ÷ 100.000 con le seguenti: 7.500 ÷ 75.000;

sostituire le parole: 100.001 ÷ 300.000 con le seguenti: 75.000 ÷ 225.000;

sostituire le parole: > 300.000 con le seguenti: > 225.000.

3. 46. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 3, tabella B, sostituire, rispettivamente, le parole: 30, 20, 15, 20, 60, 40, 30, 40, 10, 120, 80, 60, 80, 180, 120, 90, 120 con le seguenti: 60, 40, 30, 40, 60, 80, 60, 80, 20, 120, 160, 120, 160, 360, 240, 180, 240.

3. 47. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: un mese.

- 3. 72.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: quarantacinque giorni.

- 3. 73.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: due mesi.

- 3. 74.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: tre mesi.

- 3. 75.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del triplo.

- 3. 48.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del doppio.

- 3. 49.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del 150 per cento.

- 3. 50.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del 100 per cento.

- 3. 51.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a novantanove anni.

- 3. 52.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a cinquanta anni.

- 3. 53.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a venticinque anni.

- 3. 54.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a venti anni.

- 3. 55.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a quindici anni.

- 3. 56.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a dodici anni.

- 3. 57.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a dieci anni.

- 3. 58.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a sette anni.

- 3. 59.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sei mesi.

- 3. 71.** Raisi, Saia.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quindici giorni.

- 3. 60.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: venti giorni.

- 3. 61.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

- 3. 62.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

- 3. 63.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

- 3. 64.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 200 per cento.

- 3. 65.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 150 per cento.

- 3. 66.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 100 per cento.

- 3. 67.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 75 per cento.

- 3. 68.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.

- 3. 69.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

- 3. 70.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni mobiliari ed immobiliari, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, si applica anche agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la cui trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

3. 02. Pistone, Lettieri, Tocci, Maura Cosutta, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti che hanno già ricevuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'invito all'acquisto da parte dell'ente e per i quali non sia già avvenuto il trasferimento di proprietà.

3. 03. Raisi, Saia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti di autonomia e nelle relative norme di attuazione.

3. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I proventi derivanti dalle vendite degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1,

effettuate sulla base del presente decreto sono versati alle entrate del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnati allo Stato di previsione del Ministero della difesa per la costruzione o il reperimento di nuovi alloggi di servizio.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: Le maggiori con le seguenti: Le ulteriori maggiori.

4. 1. Minniti, Ruzzante, Benvenuto, Pisa, Pinotti, Grandi, Lumia, Angioni, Lucidi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la parola: integralmente.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. 2. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Norma transitoria). — 1. Tutte le procedure di vendita in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono bloccate e riattivate secondo le disposizioni in esso contenute.

***4. 01.** Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

ART. 4-bis. (Norma transitoria). — 1. Tutte le procedure di vendita in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono bloccate e riattivate secondo le disposizioni in esso contenute.

***4. 02.** Pistone.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Riduzioni della quantità di uranio impoverito presente nella base di Camp Darby)

DEIANA e RUSSO SPENA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il colonnello Ilio Venuti, comandante italiano nella base di *Camp Darby*, ha ammesso, questa volta apertamente, incontrando il presidente della regione Toscana, Claudio Martini, che nella base c'è attualmente una quantità di uranio impoverito, sia pure minore di quanto non vi fosse nel febbraio 2003, quando alcuni parlamentari, gli onorevoli Deiana, Cento e Bulgarelli, si recarono a visitare *Camp Darby*;

la base di *Camp Darby* continua ad avere per le forze armate statunitensi un ruolo fondamentale e strategico di primaria importanza, in stretta correlazione con quanto succede a livello mondiale, come ha confermato il colonnello Carrol Walton del 22° gruppo *Setaf* di Vicenza, da cui dipende il comando di *Camp Darby*;

durante tutta la guerra in Iraq, dal porto di Livorno hanno preso il largo armi, munizioni e attrezzature logistiche, molte in uscita dalla base di *Camp Darby*, come riportato dalla stampa nazionale ed estera;

nei bombardamenti sul territorio irakeno sono stati usati proiettili e ordigni all'uranio impoverito, come dimostrato dall'ampia e dettagliata inchiesta del *Christian Science* del 15 maggio 2003 —

se la riduzione del quantitativo di uranio impoverito all'interno della base di *Camp Darby* sia da imputarsi allo spostamento in altra base o sito all'interno del territorio nazionale dello stesso uranio e degli armamenti che lo contenevano o se, invece, la diminuita presenza all'interno della base non sia riconducibile all'uso che ne è stato fatto durante i bombardamenti aerei nella guerra contro l'Iraq e se e quando sarà consentito al Parlamento di conoscere le reali situazioni di armamenti nucleari e scorie radioattive all'interno delle basi statunitensi, Nato o di qualsiasi altra natura situate sul territorio nazionale, al fine di garantire la salute ambientale e dei cittadini e il controllo su attività militari dirette o collaterali in cui l'Italia si trova coinvolta. (3-02457)

(1° luglio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative per sostenere la candidatura di Napoli quale sede per la prossima edizione della «Coppa America» di vela)

GERARDO BIANCO, ANNUNZIATA, GAMBALE, IANNUZZI, MACCANICO, SQUEGLIA, TUCCILLO e VILLARI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la città di Napoli è la sola località italiana inserita nella preselezione per la scelta del sito in cui svolgere la prossima edizione della «Coppa America» di vela;

tale scelta, se confortata dalla decisione definitiva, può rappresentare una

grande occasione di rilancio dell'intera città di Napoli e di una delle sue zone più significative, quale è quella di Bagnoli e della vicina area flegrea;

è necessario favorire un siffatto evento, al fine di consentire un concreto potenziamento dei piani di sviluppo e modernizzazione dell'area napoletana, strategica per la regione Campania e per l'intero Mezzogiorno, in un momento difficile della loro vita civile, politica ed economica —:

quali iniziative il Governo intenda concretamente assumere per sostenere e favorire la scelta di Napoli e del suo golfo quale luogo di svolgimento della competizione della « Coppa America ». (3-02458)

(1° luglio 2003)

(Sezione 3 – Accesso alla carriera militare degli affetti da celiachia)

MILANESE e TARANTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la celiachia è una condizione di permanente intolleranza al glutine, una proteina contenuta nei cereali;

la celiachia non si cura con farmaci, ma solo seguendo una dieta rigorosamente priva di glutine e che esclude tutti i derivati di frumento, orzo, segale e avena;

in Italia il morbo celiaco colpisce oltre 350.000 persone, di cui solo 40.000 circa sono, ad oggi, i casi diagnosticati;

la celiachia, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1999, costituisce causa di non idoneità al servizio militare —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, per ragioni di equità, adottare provvedimenti al fine di eliminare la discriminazione dei celiaci, consentendo loro l'accesso alla carriera militare e disponendo che nelle caserme siano preparati anche cibi differenziati, privi di glutine, per i soggetti affetti da

tale morbo, al fine di assicurare la tutela dei celiaci e dei loro diritti. (3-02459)

(1° luglio 2003)

(Sezione 4 – Fissazione del limite massimo consentito per usufruire del credito d'imposta da parte delle imprese)

GIUSEPPE DRAGO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia delle entrate ha fissato al 10 per cento per il 2003 e al 6 per cento per gli anni successivi il tetto consentito per usufruire del *bonus* già maturato dalle aziende del Sud nei confronti del fisco, relativamente alle agevolazioni dei crediti d'imposta sugli investimenti;

tale misura è stata decisa in quanto il credito di imposta non conteneva un tetto di spesa, mentre le domande presentate superavano abbondantemente le risorse a disposizione;

nei prossimi giorni inizierà l'esame delle comunicazioni delle imprese relative agli investimenti iniziati prima dell'8 luglio 2002, per verificare l'effettiva realizzazione dei medesimi;

l'esame delle predette comunicazioni potrebbe restringere la platea dei beneficiari di tali agevolazioni;

il blocco delle agevolazioni si sta riflettendo pesantemente e negativamente sulla crescita del Mezzogiorno —:

se, tenuto conto della possibilità di una distribuzione delle risorse su un numero minore di imprese e preso atto che le entrate derivanti dal condono potrebbero liberare risorse aggiuntive da destinare al fondo unico, non ritenga di prevedere, per il triennio 2003-2005, un innalzamento del tetto stabilito dall'agenzia delle entrate per consentire alle imprese, che hanno effettuato investimenti nel corso del 2002, l'accesso alle agevolazioni previste dalle disposizioni di legge. (3-02460)

(1° luglio 2003)

(Sezione 5 – Interventi del Governo per contrastare la povertà e l'esclusione sociale)

TURCO, LOLLI, OLIVERIO, CORDONI, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI e AGOSTINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con la legge finanziaria per il 2003 non è stato previsto alcun finanziamento per misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, di fronte all'esaurimento dei fondi da parte di molti comuni partecipanti alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un incontro tenutosi il 18 dicembre 2002 con i rappresentanti dei 39 comuni coinvolti nella sperimentazione, ha proposto un contributo straordinario per il primo semestre dell'anno 2003, operando una stima del fabbisogno sulla base del finanziamento del reddito minimo di inserimento per l'anno 2002. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato a finanziare direttamente il 50 per cento del provvedimento, coinvolgendo le regioni nel finanziamento del restante 50 per cento;

nel « Patto per l'Italia » e nel « Libro Bianco sulle politiche sociali » si prevede l'istituzione di uno strumento di sostegno al reddito di ultima istanza « caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale », nell'obiettivo di « garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del reddito »;

entro il mese di luglio 2003 il ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà presentare alla Commissione europea il piano nazionale di azione per l'inclusione sociale (NAP 2003);

il 1° luglio 2003 è iniziato il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, durante il quale dovremo dare continuità

a quanto definito nel 2002 alla tavola rotonda di Aarhus per la giornata mondiale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

essendo scaduta il 30 giugno 2003 l'estensione dei benefici relativi alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento, è necessario segnalare che i finanziamenti per i 19 comuni sono bloccati, perché manca un atto che consenta agli enti locali di attivare il contributo, in quanto nel proporre il prolungamento dell'intervento il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha incredibilmente dimenticato di affrontare il problema del patto di stabilità;

anche risolvendo immediatamente il colpevole ritardo sul prolungamento della misura, la scadenza del 30 giugno 2003 è già decorsa e dell'intervento previsto nel « Patto per l'Italia » e nel « Libro Bianco sulle politiche sociali », denominato reddito di ultima istanza, non si ha nessuna notizia. Nel frattempo, altri comuni stanno concludendo la sperimentazione e presto (ottobre 2003) circa 20.000 famiglie saranno abbandonate a se stesse —:

cosa intenda fare per risolvere il problema dell'erogazione dei fondi per il prolungamento dell'intervento di sostegno alla povertà, quando intenda presentare il nuovo istituto del reddito di ultima istanza, presentato nel « Patto per l'Italia » e nel « Libro Bianco sulle politiche sociali » e recentemente ribadito dal Sottosegretario del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maria Grazia Sestini (si veda *la Repubblica* del 7 giugno 2003), come intenda affrontare il problema delle famiglie beneficiarie del reddito minimo di inserimento, che verranno completamente abbandonate a partire dal 1° luglio 2003, e quali linee guida costituiranno il piano nazionale di azione per l'inclusione sociale, che il ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà presentare alla Commissione europea. (3-02462)

(1° luglio 2003)

(Sezione 6 – Incertezza sull'entrata in vigore del decreto-legge che modifica il codice della strada)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nell'ultimo consiglio dei Ministri è stato adottato il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante nuove norme del codice della strada;

le nuove disposizioni sono improntate a garantire maggiore sicurezza sulle strade, anche in vista della notevole movimentazione di automobili che certamente si registrerà a seguito delle vacanze estive;

il pacchetto-sicurezza del decreto-legge in questione prevede più controlli e maggiore severità per gli automobilisti indisciplinati, con particolare riguardo a chi è solito guidare senza di cinture di sicurezza, sotto l'effetto di *alcohol*, di droga o senza osservare i limiti di velocità;

le disposizioni contenute nel menzionato decreto-legge sono entrate in vigore dal 30 giugno 2003, mentre la pubblicazione del medesimo decreto-legge sulla *Gazzetta ufficiale* è avvenuta solo nella serata del 30 giugno 2003 sul sito *internet* e non sul cartaceo;

questa distonia applicativa sta provocando notevoli proteste tra gli automobilisti, multati fin dalle prime ore del mattino nella giornata del 30 giugno 2003, che certamente sfoceranno in ricorsi dinanzi al giudice di pace;

le nuove disposizioni stanno creando difficoltà agli stessi addetti ai lavori, quali

poliziotti, carabinieri, vigili urbani, poiché non sono adeguatamente aggiornati sulle nuove norme e non hanno a disposizione neppure la nuova modulistica;

tali incertezze rischiano di provocare una serie di ricorsi dinanzi al giudice di pace —:

quali iniziative intenda adottare per fare chiarezza su quanto sta accadendo, allo scopo di garantire l'obiettivo di sicurezza della circolazione stradale, che ha determinato l'adozione del decreto-legge di cui in premessa. (3-02463)

(1° luglio 2003)

(Sezione 7 – Definizione di un quadro complessivo di interventi infrastrutturali di accompagnamento alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina)

LA MALFA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, qualora non sia parte di un programma ampio e completo di infrastrutturazione su strada e su ferro delle regioni meridionali, in particolare della Sicilia e della Calabria, avrebbe una limitata importanza come volano dello sviluppo economico di queste aree —:

se il Governo abbia proceduto a definire un quadro complessivo di interventi infrastrutturali che accompagni la costruzione del ponte sullo Stretto e quale sia la lista di tali interventi, quali siano gli oneri complessivi di tale piano, quali siano i modi di finanziamento e se il Governo abbia valutato l'opportunità e la necessità di affidare alla responsabilità di una specifica figura, all'interno del Governo stesso, il coordinamento complessivo di questi progetti e delle azioni necessarie a realizzarli in tempi congrui. (3-02464)

(1° luglio 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI
COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (3987) ED ABBINATA
PROPOSTA DI LEGGE: CALZOLAIO ED ALTRI N. 2208**

(A.C. 3987 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3987 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione:*

*all'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il
seguente comma:*

9-bis. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di euro
2.274.995 annui a decorrere dal 2003;

*all'articolo 6, il comma 4, sia sostituito
dal seguente:* Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di euro
226.000 annui a decorrere dal 2004;

*all'articolo 15, il comma 6, sia sostituito
dal seguente:* Per l'attuazione del comma 2
è autorizzata la spesa di euro 1.675.371
per l'anno 2003;

*all'articolo 17, il comma 9, sia sostituito
dal seguente:* Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di euro
10.257.100 per l'anno 2003;

*all'articolo 19, il comma 6, sia sostituito
dal seguente:* Per l'attuazione dei commi 1
e 5 è autorizzata, per l'anno 2003, rispet-
tivamente la spesa di euro 516.457 e di
euro 775.000;

*all'articolo 27, il comma 1, sia sostituito
dal seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a euro
15.498.923 annui per l'anno 2003 e a euro
2.500.995 annui a decorrere dall'anno
2004, si provvede, quanto a euro 7.274.995
per l'anno 2003 e quanto a euro 2.274.995
annui a decorrere dall'anno 2004, me-
diante utilizzo degli stanziamenti iscritti
per i medesimi anni ai sensi della legge 8
maggio 1985, n. 205, e successive modifi-
cazioni, nello stato di previsione del Mi-
nistero degli affari esteri; quanto a euro
8.223.928 per l'anno 2003 e a euro 226.000
annui a decorrere dall'anno 2004, me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 23.2 e 27.1 Calzolaio, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3987 — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero).

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato: « Comitato ».

2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Co-

mitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

4. La rappresentanza diplomatico — consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

5. La rappresentanza diplomatico — consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, d'intesa con esse, può istituire relazioni con l'autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono al rapporto tra gli stati.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , previa intesa con le autorità consolari,

1. 2. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

(A.C. 3987 — Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Compiti e funzioni del Comitato).*

1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

3. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al

fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;

e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;

f) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a

favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

5. L'autorità consolare ed il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali della attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Compiti e funzioni del Comitato).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ciascun Comitato *aggiungere le seguenti:* favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela della comunità italiana, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle donne e delle nuove generazioni, ed altresì.

2. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità consolare favorisce altresì la partecipazione del Comitato alle manifestazioni e agli incontri ufficiali che si svolgono nella circoscrizione con le istituzioni centrali e locali italiane.

2. 2. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

2. 4. Calzolaio, Giovanni Bianchi, Boato.

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole: alle regioni ed alle province autonome.

*2. 5. Detomas, Brugger, Zeller, Widamnn, Collè, Bressa.

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole: alle regioni ed alle province autonome.

*2. 6. Boato.

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

2. 7. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. *(Funzioni consultive).* — 1. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio su tutte le richieste di finanziamento che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo italiano, alle regioni e alle istituzioni centrali per il sostegno di tali attività. Il Comitato concorre, inoltre, a determinare le scelte di indirizzo nelle materie di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Comitato le richieste di finanziamento pervenutegli, accompagnate da tutta la documentazione allegata alle richieste stesse e dai bilanci preventivi e consuntivi relativi agli anni anteriori all'esercizio a cui si riferiscono le richieste, affinché esso esprima, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei finanziamenti. Il Comitato può avvalersi

dell'opera retribuita di esperti locali per l'esame delle richieste di finanziamento.

3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Comitato qualora espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi dell'eventuale difformità tra tali proposte ed i pareri del Comitato stesso, al quale comunica l'avvenuta trasmissione, unitamente alla motivazione. Il Comitato può richiedere la documentazione del parere espresso dal capo dell'ufficio consolare, che potrà essere trasmessa dopo l'effettuazione, da parte dell'ufficio ministeriale competente, dei decreti di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 5.

4. Qualora il Comitato non si ritenga soddisfatto delle motivazioni addotte, può inoltrare ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 24. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali per le quali non siano state presentate richieste di finanziamento nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero per gli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con un decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'Autorità Consolare competente.

6. Il Comitato esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla Direzione generale dell'emigrazione e dalla Direzione generale delle relazioni culturali, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

7. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio sui contributi ai locali mezzi di informazione operanti nella propria circoscrizione.

8. Il Comitato, sulla base di dettagliate informazioni, fornite dall'autorità consolare, esprime parere motivato obbligatorio su tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

9. Il Comitato, al pari del console, è messo a conoscenza delle attività svolte dai patronati di tutela e di assistenza ai cittadini italiani nella circoscrizione consolare.

10. Il Comitato si adopera affinché i patronati di cui al comma 9 vengano messi in condizione di sviluppare le iniziative cui sono preposti.

2. 8. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO**

ART. 3.

(Bilancio del Comitato).

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera *b*), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.

6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è conse-

gnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

9. I bilanci del Comitato sono pubblici.

**PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA
ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 3.

(Bilancio del Comitato).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.274.995 annui a decorrere dal 2003.

3. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3987 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO**

ART. 4.

(Sede e segreteria).

1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.

2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.

3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 4.***(Sede e segreteria).*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , utilizzando, ove possibile, gli uffici del consolato o di altro organo dello stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva l'autonomia del Comitato.

4. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.**(A.C. 3987 – Sezione 7)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Eleggibilità e composizione del Comitato).*

1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità ed una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.

(A.C. 3987 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Comitato dei presidenti).*

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei pre-

sidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Comitato dei presidenti).

Al comma 2, dopo le parole: indetta e presieduta dall'ambasciatore, aggiungere le seguenti: anche su richiesta della maggioranza dei Comitati o dei membri del CGIE residenti nel Paese,

6. 1. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riunione può essere anche convocata dall'ambasciatore su richiesta della maggioranza dei Comitati o dei membri del CGIE residenti nel Paese.

6. 2. *(Testo corretto nel corso della seduta)* Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 226.000 annui a decorrere dal 2004.

6. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3987 - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

(Membri stranieri di origine italiana).

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Membri stranieri di origine italiana).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il Comitato può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, esperti in rappresentanza del Comitato medesimo.

7. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Durata in carica e decadenza dei componenti).

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di

membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Durata in carica e decadenza dei componenti).

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: sentito il comitato di presidenza del CGIE con le seguenti: sentito il parere obbligatorio del CGIE.

8. 1. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

(A.C. 3987 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

(Validità delle deliberazioni).

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le

proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

(A.C. 3987 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Poteri e funzioni del presidente).

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente.

2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto ai sensi della presente legge, è incompatibile con quella di componente del CGIE.

(A.C. 3987 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 11.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo).

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

(A.C. 3987 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

(Commissioni di lavoro).

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono

essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

(A.C. 3987 – Sezione 15)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Elettorato attivo).

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

(A.C. 3987 – Sezione 16)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO**

ART. 14.

(Sistema elettorale).

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.

(A.C. 3987 – Sezione 17)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

*(Indizione delle elezioni
e liste elettorali).*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione dell'elezione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali).

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.675.371 per l'anno 2003.

15. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3987 – Sezione 18)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 16.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 26.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati

presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

(A.C. 3987 – Sezione 19)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 17.

(Stampa ed invio del materiale elettorale).

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle

votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Stampa ed invio del materiale elettorale).

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o le schede elettorali.

17. 2. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.257.100 per l'anno 2003.

17. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3987 - Sezione 20)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 18.

(Espressione del voto).

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

(A.C. 3987 – Sezione 21)**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO****ART. 19.**

(Costituzione dei seggi elettorali).

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 del presente articolo è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 19.**

(Costituzione dei seggi elettorali).

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di euro 516.457 e di euro 775.000.

**19. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86,
comma 4-bis, del regolamento).**

(Approvato)

(A.C. 3987 – Sezione 22)**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE****ART. 20.**

(Operazioni di scrutinio).

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni

riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle o annullate.

(A.C. 3987 – Sezione 23)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 21.

(Ripartizione dei seggi).

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

(A.C. 3987 – Sezione 24)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 22.

(Proclamazione degli eletti).

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 15, comma 2.

(A.C. 3987 – Sezione 25)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 23.

(Comitati non elettivi. Contributi).

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.

3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.

4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.

5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Comitati non elettivi. Contributi).

Al comma 2, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

23. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministro degli affari esteri, sentito il CGIE, può, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli italiani all'estero, attribuire gli stessi compiti previsti dalla presente legge a Comitati costituiti in Paesi ove risiedono comunità di cittadini italiani formate da più di 3.000 persone, con composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge. Entro il termine di due anni dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, dove ciò sia possibile, sono indette le elezioni dei comitati ai sensi della presente legge. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche con la costituzione di Comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 3 con le seguenti: commi 1, 3, e 4-bis.

23. 2. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 26)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 24.

(Soluzione delle controversie).

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni

di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Soluzione delle controversie).

Al comma 1, sostituire le parole da: interessa la Direzione fino a: sentita con le seguenti: può rivolgersi, entro trenta giorni, al Ministro degli affari esteri, che deve esaminare la documentazione prodotta e pronunciarsi nel merito entro sessanta giorni, d'intesa con.

24. 1. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

(A.C. 3987 – Sezione 27)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 25.

(Disposizione transitoria).

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla indizione delle prossime elezioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Disposizione transitoria).

Al comma 1, sostituire le parole: prossime elezioni con le seguenti: elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

25. 2. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le prime elezioni dei Comitati successive alla data di entrata in vigore della presente legge sono indette in base alle risultanze degli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, alla data del 31 dicembre 2002. Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nei suddetti schedari, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

25. 1. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

(A.C. 3987 – Sezione 28)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Regolamento di attuazione).

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

26. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

26. 2. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 29)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 2.274.995 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a 8.223.928 euro per l'anno 2003 e a 226.000 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 15.498.923 per l'anno 2003 e a euro 2.500.995 annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 7.274.995 per l'anno 2003 e quanto a euro 2.274.995 annui a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a euro 8.223.928 per l'anno 2003 e a euro 226.000 annui a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

27. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: 2.500.955 euro fino a: n. 205, e successive

modificazioni nello stato di previsione del con le seguenti: 4.726.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 4.500.000 a decorrere dall'anno 2004, parzialmente, mediante corrispondente utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e parzialmente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al.

27. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 30)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 28.

(Disposizioni abrogative).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.

PROPOSTE DI LEGGE: PECORARO SCANIO; FOLLINI ED ALTRI; BERTUCCI; PANIZ ED ALTRI; ZANETTIN; AIRAGHI: NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO (1051-1991-3534-3630-3633-3652)

(A.C. 1051 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 1051 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 5 e 3. 3 Airaghi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

(A.C. 1051 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

Al comma 1, dopo le parole: nella pratica aggiungere le seguenti: non agonistica.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****CAPO II****GESTIONE DELLE AREE SCIABILI
ATTREZZATE****ART. 2.***(Aree sciabili attrezzate).*

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata « *snowboard* »; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere

separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO****CAPO II****GESTIONE DELLE AREE SCIABILI
ATTREZZATE****ART. 2.***(Aree sciabili attrezzate).*

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 18, comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 6. Boato.**(Approvato)**

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

***2. 4. Olivieri.**

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

***2. 7.** Detomas.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le aree sciabili, comprendenti le piste da sci, gli impianti di risalita e le attrezzature ricettive e di ristoro, devono essere idonee sotto l'aspetto ambientale; in particolare non devono essere interessate da potenziali fenomeni franosi e da cadute di valanghe.

3-ter. Ferme restando le vigenti norme in materia di urbanistica e di impatto ambientale e in accordo con la programmazione regionale, le aree sciabili devono essere previste nei piani generali di sviluppo delle comunità montane e dai relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dai piani urbanistici comunali.

2. 2. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Sopprimere il comma 4.

2. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (*snowpark*). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

2. 5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Airaghi.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Obblighi dei gestori).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Obblighi dei gestori).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in assenza del pericolo di caduta di frane e valanghe e di pericoli atipici.

2. I gestori delle aree devono assicurare i seguenti servizi:

a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico;

b) manutenzione dei tracciati e della segnaletica;

c) apertura e chiusura delle piste;

d) sicurezza valanghe.

3. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

***3. 4.** Olivieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

***3. 5.** Detomas.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori devono avvalersi di personale idoneo e specializzato ai fini della gestione della sicurezza delle piste di cui al presente articolo.

3. 2. Airaghi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

3. 6 (ex 7. 3). Airaghi.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Responsabilità civile dei gestori).

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili

della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Responsabilità civile dei gestori).

Al comma 1, sopprimere le parole: , al personale addetto.

4. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: derivanti da responsabilità del gestore aggiungere le seguenti: o degli utenti medesimi.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e degli utenti.

4. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

(A.C. 1051 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segna-

letica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

(A.C. 1051 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Segnaletica).

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 6.**

(Segnaletica).

Al comma 1, dopo le parole: nelle aree sciabili attrezzate aggiungere le seguenti: e lungo i confini delle stesse al fine di segnalare i fuori pista e i pericoli conseguenti al loro utilizzo.

6. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

(A.C. 1051 – Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Manutenzione e innevamento programmato).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. In caso di mancanza, anche temporanea, dei requisiti previsti, i gestori sono comunque tenuti a darne segnalazione con mezzi idonei lungo la pista e nelle stazioni dei relativi impianti di risalita.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 milioni di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 7.**

(Manutenzione e innevamento programmato).

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

***7. 2.** Olivieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

***7. 4.** Detomas.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

7. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 10)

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

**NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI
UTENTI DELLE AREE SCIABILI**

ART. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO III

**NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI
UTENTI DELLE AREE SCIABILI**

ART. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Manutenzione dell'attrezzatura). – 1. Ogni sciatore ha la responsabilità di utilizzare un'attrezzatura sportiva in buono stato di manutenzione, in particolare verificando regolarmente il funzionamento e la regolazione degli attacchi di sicurezza.

8. 01. Airaghi.

(A.C. 1051 – Sezione 11)**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 9.***(Velocità).*

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 9.***(Velocità).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9. (Comportamento degli sciatori) – 1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve seguire le seguenti regole:

a) comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui o provocare danno a persone o cose; ogni sciatore deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da consentire la mobilità dello sciatore sorpassato, e da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile; deve pertanto tenere un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, alle condizioni fisiche personali, del manto nevoso e di visibilità;

b) mantenere una velocità particolarmente moderata su campi scuola, sulle piste affollate, sui tratti terminali delle stesse, in prossimità di incroci, di confluenze e di stazioni degli impianti di risalita;

c) utilizzare esclusivamente sci, *snowboard* o attrezzi simili dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone;

d) posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, *snowboard*, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti, in modo da non recare intralcio o pericolo per gli utenti.

2. Ad ogni sciatore è in ogni caso vietato:

a) scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la sciata turistica e la sicurezza degli altri utenti;

b) sostare abbassato al livello del piano sciabile (seduto, disteso in pista e simili) o comunque fuori della visuale degli sciatori sopraggiungenti da monte, costituendo tale comportamento pericolo o intralcio per gli altri sciatori;

c) utilizzare le piste da sci al di fuori dell'orario di servizio degli impianti in assenza di previo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista; l'assenso deve comunque essere condizionato alla previa verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati;

d) percorrere a piedi le piste da sci e risalire la pista con gli sci ai piedi salvo previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile protetta.

3. Le regole di comportamento di cui ai commi 1, 2 e 3 sono espone in modo ben visibile al pubblico nei punti di vendita dei biglietti per la risalita e presso le principali stazioni di valle degli impianti di

risalita. Tali regole sono rese note anche nella lingua inglese, tedesca e francese.

9. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Precedenza).

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Precedenza).

Sopprimerlo.

10. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Sorpasso).

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Sorpasso).

Sopprimerlo.

11. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Incrocio).

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Incrocio).

Sopprimerlo.

12. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Stazionamento).

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Stazionamento).

Sopprimerlo.

13. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 16)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Omissione di soccorso).

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

(Omissione di soccorso).

Al comma 1, dopo le parole: non presta l'assistenza occorrente aggiungere le seguenti: , ovvero non comunichi immedia-

tamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente,

14. 1. Airaghi.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Transito e risalita).

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

(Transito e risalita).

Sopprimerlo.

15. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

(A.C. 1051 – Sezione 18)**ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 16.***(Mezzi meccanici).*

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

(A.C. 1051 – Sezione 19)**ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 17.***(Sci fuori pista e sci-alpinismo).*

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 17.***(Sci fuori pista e sci-alpinismo).*

Al comma 2, dopo le parole: sci alpinismo aggiungere le seguenti: in aree sottoposte al pericolo di caduta valanghe.

17. 1. Olivieri, Lolli, Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: devono munirsi aggiungere le seguenti: laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,

17. 2. Lolli.**(Approvato)**

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Pratica sotto l'influenza dell'alcool) – 1. È vietata la pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire la parola: 17 con la seguente: 17-bis.

17. 01 (ex 19. 01). Airaghi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Pratica sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) – 1. È vietata la pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire la parola: 17 con la seguente: 17-bis.

17. 02 (ex 19. 02). Airaghi.

(A.C. 1051 – Sezione 20)ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni).

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni).

Al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***18. 1.** Olivieri.

Al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***18. 2.** Detomas.

(A.C. 1051 – Sezione 21)ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Concorso di colpa).

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

(A.C. 1051 – Sezione 22)ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA
FINANZIARIA

ART. 20.

(Snowboard).

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

(A.C. 1051 – Sezione 23)ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Soggetti competenti per il controllo).

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

(Soggetti competenti per il controllo).

Al comma 1, sopprimere le parole: e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

***21. 3.** Olivieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

***21. 4.** Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

21. 1. Lolli.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 24)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Adeguamento alle disposizioni della legge).

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

(Adeguamento alle disposizioni della legge).

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

22. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1051 – Sezione 25)

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 1051 – Sezione 26)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

vista la necessità di garantire che la gestione della sicurezza delle piste riservata alla pratica degli sport invernali da discesa e da fondo sia affidata a personale idoneo e specializzato,

impegna il Governo

a valutare le opportune misure da mettere in atto affinché il personale addetto alla gestione della sicurezza ed al soccorso sulle piste possa essere adeguatamente preparato e valutato a cura della Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS), o di idonei organismi regionali o nazionali a questa correlati o collegati.

9/1051/1. Airaghi.

La Camera,

premesso che:

all'esito dell'approvazione della legge 1° agosto 2002, n. 166 (*Gazzetta*

Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002) è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che prevedeva a beneficio di tre *ski-college* (in Limone Piemonte, Clusone e Falcade) la distribuzione di importi, stanziati per il triennio 2002-2004, per la predisposizione di progetti di istruzione riservati a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali;

sono trascorsi circa 12 mesi senza che tale distribuzione sia avvenuta;

è pressante la necessità di chi, sulla base dell'ordine del giorno di cui sopra e del suo accoglimento, ha da tempo organizzato l'avvio dei richiamati progetti di istruzione;

l'ordine del giorno di cui sopra si inseriva nel contesto dell'encomiabile iniziativa legislativa volta ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive con la frequenza scolastica;

un ulteriore ritardo nella distribuzione dei fondi finirebbe per pregiudicare la realizzazione della stessa richiamata volontà legislativa anche nel prossimo anno scolastico;

impegna il Governo

a provvedere alla distribuzione dei fondi di cui sopra a beneficio dei tre *ski-college* sopra menzionati quanto prima possibile e comunque prima del prossimo anno scolastico.

9/1051/2. Paniz, Osvaldo Napoli.

